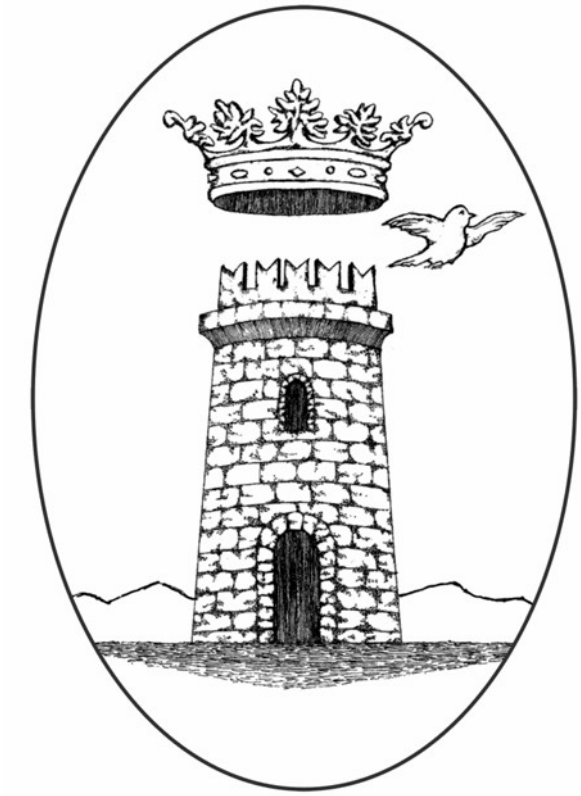

COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Regolamento per l'adozione di un *Bene Comune*

Art. 1 –Principi generali e finalità

1. L'Amministrazione comunale con il presente Regolamento intende normare l'adozione di spazi pubblici (piazze, marciapiedi, ecc.…), spazi verdi, arredi urbani, che verranno denominati genericamente "*bene comune*", nella consapevolezza che il "*bene comune*" appartiene alla collettività e che il suo mantenimento e la sua conservazione rappresentano attività di pubblico interesse.

2. L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:
   - coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
   - sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
   - stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
   - generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
   - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
   - recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'aspetto, facilitandone la fruizione e valorizzando il concetto di bene comune;
   - incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

Art.2 -Oggetto e disciplina

1. Il presente Regolamento disciplina l'adozione del *bene comune*, nonché gli obblighi a carico degli adottanti e gli interventi consentiti, al fine di migliorare, mantenere e conservare le aree pubbliche e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.
2. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui successivo art. 5.
3. L'adozione del *bene comune* prevede, nel rispetto delle normativa vigente, l'assegnazione - ai soggetti individuati al successivo art. 4 - del *bene comune*di proprietà comunale o nella disponibilità della stessa.
4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione", di cui all'allegato 3), con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 7.
5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

Art. 3 - Aree e arredi ammessi all'adozione

1. Ai fini dell'adozione, per "spazi pubblici" si intendono:
   • tutte le aree o porzioni di aree di proprietà comunale (es. piazze, strade,marciapiedi ecc.), ad uso pubblico;
   • per "aree verdi" si intendono: tutte le aree verdi comunali;
   • per "arredi urbani" si intendono: strutture e attrezzature che servono al completamento funzionale e decorativo degli spazi urbani, come panchine, fioriere, aiuole, illuminazione, fontane ecc.…
2. È prevista la facoltà da parte dei soggetti di cui all'art. 4 di proporre l'adozione di spazi pubblici ed arredi; la proposta dovrà essere valutata ed approvata dall' Ufficio Tecnico Manutentivo.

Art.4 -Soggetti ammessi all'adozione e relativa istanza

1. Le aree adozione e gli spazi indicati all'articolo precedente a: possono essere affidati a
   - singoli cittadini, associazioni non riconosciute, circoli, comitati ed enti;
   - organizzazioni di volontariato;
   - istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;
   - soggetti giuridici ed operatori commerciali.
2. I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in adozione, devono presentare istanza al Comune compilando l'allegato A al presente regolamento e nominando un proprio referente.

Art. 5 – Interventi ammessi

1. Le tipologie di intervento sulle aree adottate si possono distinguere in:
   A) manutenzione ordinaria e cura dell'area assegnata - con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia. Tale manutenzione ordinaria potrà ricomprendere:
   • piccole riparazioni
   • tinteggiature
   • tutela igienica, pulizia e smaltimento dei rifiuti,
   • taglio periodico dei prati e relativo smaltimento dei rifiuti;
   • lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni,
   • cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi,
   • annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire di concerto con il competente Ufficio Tecnico-Manutentivo del Comune, in funzione delle caratteristiche e della tipologia dello aerea adottata.
   B) Sorveglianza ed eventuali segnalazioni all'Amministrazione comunale.

C) La riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi o l'inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente e con le modalità stabilite di concerto con il competente Ufficio Tecnico Manutentivo.

Art. 6 - Richiesta di adozione

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata al Comune di Misilmeri secondo lo schema "Richiesta di adozione", Allegato 1 al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.
2. L'assegnazione in adozione, previa valutazione della rispondenza alle finalità del presente Regolamento e della congruità dell'iniziativa al perseguimento di interessi pubblici, verrà effettuata dall'Ufficio Tecnico-Manutentivo sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, contestualmente alla stipula di apposita convenzione di adozione.
3. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

A) Se gli interventi sull'area prevedono la sola <u>manutenzione ordinaria</u> la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo note sullo stato di conservazione e documentazione fotografica;
- relazione descrittiva del programma di manutenzione sottoscritta dal soggetto adottante; il programma di manutenzione dovrà descrivere la natura delle opere previste nonché i tempi di realizzazione;

B). Se gli interventi sull'area prevedono la <u>riconversione e manutenzione</u>, la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- descrizione dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relative note sullo stato di conservazione e documentazione fotografica;
- progetto di miglioria o riconversione dell'area redatto dal soggetto adottante specificando eventualmente le specie botaniche da mettere a dimora;
- relazione descrittiva del programma di manutenzione sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di realizzazione.

4. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative nazionali, regionali e comunali.
5. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.
6. L'area data in adozione, una volta ultimati i lavori, dovrà rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita e/o con il

programma e le prescrizioni comunali, e a quelli di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

7. La documentazione di cui ai commi 1 e 3 costituirà la base della apposita convenzione che sarà stipulata con l'Amministrazione comunale all'atto dell'assegnazione.

Art. 7- Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna il *bene comune*impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5; secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità.
2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere presentata al Comune e preliminarmente autorizzata dall'Ufficio Tecnico Manutentivo mediante comunicazione scritta al soggetto adottante. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.
3. Il *bene comune* dato in adozione dovrà essere conservato nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza, rimanendo permanentemente destinato alla pubblica utilità.
4. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario del bene in oggetto.
5. E' vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso del bene e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.
6. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesiper tutti gli interventi di cui all'art. 5, tranne nel caso di specifica e motivata autorizzazione scritta da parte del competente Ufficio Tecnico Manutentivo. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello statovegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 5.
7. Il Comune ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e di manutenzione del bene dato in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.
8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla, convenzione dovranno. Essere tempestivamente comunicati all'ufficiocompetente onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.
9. Il soggetto adottante e tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento.
10. Il soggetto adottante dovrà farsi carico dell'assunzione di ogni responsabilità civile e penale per eventuale infortunio a se stesso e/o ad altri che svolgono per conto di esso le attività previste dall'art. 5
11. Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o

manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione.

12. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate.

Art. 8 – Durata dell'adozione

1. La durata dell'assegnazione in adozione è fissata inizialmente in un anno e si rinnova tacitamente alla scadenza.
2. Il Comune si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.
3. L'assegnatario può rinunciare all'adozione in qualunque momento previo comunicazione scritta al Comune con almeno 30 giorni di preavviso.
4. Al cessare del periodo di adozione, l'area o l'arredo deve essere riconsegnata al Comune in ottimo stato con tutte le migliorie apportate. Nel verbale di riconsegna dell'area deve risultare la condizione di fatto dello stato dei luoghi.

Art. 9 - Controlli

1. L'Amministrazione Comunale, per mezzo di propri incaricati, potrà effettuare controlli sulla manutenzione e conservazione dell'area assegnata e, qualora l'area non venga mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, solleciterà l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione.
2. Nel caso di inottemperanza del soggetto adottante alle richieste del Comune per il rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, il Comune può risolvere unilateralmente la convenzione medesima.

Art.10 - Concorso dell'Amministrazione Comunale

1. Il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione le aree e gli arredi di cui all'art. 3.
2. È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante, che si intendono a titolo gratuito.
3. L'Amministrazione Comunale, per promuovere l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, può programmare iniziative, riunioni, rivolti alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

4. Rimane a carico dell'Amministrazione Comunale la responsabilità per danni a cose e persone e nei confronti di terzi derivanti dalla connotazione di area verde pubblica e dalla titolarità dell'area stessa ad esclusione di quanto previsto dall'art. 7.

Art. 11 – Sponsorizzazione

1. L'Amministrazione Comunale può concedere di collocare nel *bene comune* assegnato uno o più cartelli o targhe, recanti la dicitura: "*La manutenzione di quest'area/questo spazio/questo arredo è effettuata a cura di …… (nominativo del soggetto privato)*", come da bozza in allegato.
2. Il numero dei cartelli o targhe e le dimensioni di questi saranno concordati con il Comune e determinati in relazione alle caratteristiche dell'area assegnata.
3. Per la collocazione di tali cartelli informativi l'assegnatario non è tenuto al pagamento di canoni.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Allegato 1

Spett.le Comune di Misilmeri
Ufficio Tecnico-Manutentivo
P.zza Comitato 1860 n. 26
90036 Misilmeri

OGGETTO: Domanda di adozione di un *bene comune* ad uso pubblico della Città di Misilmeri.

Il sottoscritto _____, nato a _____, Prov. _____, il _____, residente a _____ Prov. _____ in Via/Piazza _____ _____n._____, Cod. Fisc. _____; Partita IVA (se persona giuridica e/o ditta) _____, in qualità di rappresentante legale di/della _____, con sede in _____ Via/ Piazza _____n.___

CHIEDE

di poter adottare il seguente *bene comune*:

_____
_____ _____per il periodo dal _____al _____-

A tal fine,

DICHIARA

Di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nell'apposito Regolamento comunale per l'adozione di aree pubbliche ed arredi urbani di proprietà comunale

SI IMPEGNA

A rispettare il regolamento,

A rispettare le prescrizioni contenute nella convenzione, non cagionare danni a persone e/o a cose durante il periodo di adozione.

Si allega la documentazione, così come prevista dal Regolamento.

Misilmeri, lì_____

Firma_____

Il sottoscritto dichiara espressamente che l'attività svolta per la cura e/o manutenzione dello spazio comunale assegnatogli non costituisce, sotto ogni punto di vista, attività lavorativa. Solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale danno, anche accidentale, arrecato alle cose, alla sua persona e/o a terzi durante l'espletamento delle attività connesse all'adozione dello spazio pubblico, assumendo personalmente ogni responsabilità in merito ai pericoli cagionati.

Misilmeri, _____

Firma _____

Allegato 2

COMUNE DI MISILMERI
Provincia di Palermo

La manutenzione di quest'area/questo spazio/questo … (arredo) è effettuata a cura di ……

Logo/nome assegnatario

Allegato 3

CONVENZIONE DI ADOZIONE DI BENI COMUNI DELLA CITTA' DI MISILMERI

Il giorno_____, del mese di _____, dell'anno _____, nella Casa Comunale,

Il Comune di Misilmeri

C.F. n. 86000450824, nella persona di _____, in qualità di _____, in esecuzione del regolamento per l'adozione di un *Bene Comune*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____,

Premesso che:

- il soggetto adottante, in data _____, ha presentato al Comune di Misilmeri la richiesta di adozione del seguente bene di proprietà comunale ubicato in via/viale/piazza _____ n. _____ per il periodo dal _____ al _____ nel rispetto delle condizioni stabilite dal regolamento per l'adozione di un *Bene Comune;*
- la richiesta, unitamente alla documentazione allegata, è stata trasmessa all'ufficio tecnico comunale del Comune di Misilmeri;
- con successiva nota prot. n. _____ del _____il competente responsabile d'Area ha espresso il parere tecnico favorevole alla dozione del bene;

concede in adozione il bene denominato _____ sito nel Comune di Misilmeri nella Via _____, così sommariamente descritto:

_____

_____

_____

e composto dal materiale e arredo come da verbale allegato al presente atto, per il seguente scopo:

a) manutenzione ordinaria;

b) riconversione e manutenzione,

al soggetto adottante

denominato/sig. _____, C.F.: _____, Partita Iva _____, con sede in _____, Via _____ tel _____, cell. _____ fax _____ e. mail _____, legale rappresentante, nato a _____ il _____ residente nel Comune di _____ via _____ n. _____

secondo quanto sotto indicato:

1. l'adozione del bene ha la durata di anni uno a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione e si rinnova tacitamente;
2. l'affidamento in adozione è regolamentato, nei diritti e nei doveri, dal "regolamento per l'adozione di un *Bene Comune",* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
3. lo stato di consistenza e descrittivo del bene in adozione è quello risultante dal rilievo dello stato di fatto di cui all'art.6, comma 3°, del richiamato regolamento;
4. al termine dell'affidamento il soggetto adottante è tenuto alla riconsegna del bene libero da persone o cose e senza nulla a pretendere per opere di risanamento o migliorie, né per qualsiasi altra causa riguardante il bene stesso.

   La presente convenzione viene redatta in duplice copia per ciascuna delle parti contraenti.

p. il soggetto adottante p. il Comune di Misilmeri